Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 11 ottobre 1963 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. **1334.**

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, ad acquistare un terreno.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene autorizzato ad acquistare dalla Fondazione per la istruzione agraria di Perugia, al prezzo di L. 5.688.900, l'area di terreno di mq. 903, sita in Perugia, località San Costanzo, vocabolo Fornace, in catasto al foglio mappale 254, particella 263, già distinto al foglio mappale n. 254, particella 75/C come da certificato dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 155. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. **1335.**

Autorizzazione alla Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, ad acquistare un appezzamento di terreno e gli edifici sullo stesso costruiti, siti in San Donato Milanese.

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, la Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dalla Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici, un appezzamento di terreno e gli edifici sullo stesso costruiti, siti in San Donato Milanese, giusta le condizioni risultanti dall'atto preliminare di compravendita in data 12 luglio 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 156. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1336.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Giustino Martire », con sede nella frazione San Giustino Valdarno del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo).

N. 1336. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Giustino Martire », con sede nella frazione San Giustino Valdarno del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1337.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Santa Flora », con sede nella frazione Staggiano del comune di Arezzo.

N. 1337. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Santa Flora », con sede nella frazione Staggiano del comune di Arezzo, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1963.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1959, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del Collegio anzidetto per un nuovo quadriennio;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Viste le designazioni formulate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è ricostituito come segue per la durata di un quadriennio:

Goletti dott. Pietro Severino, in rappresentanza della Corte dei conti;

Giordano dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capozzi dott. Enrico, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZA

(8685)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

Delimitazione della zona portuale interna di Luino (lago Maggiore).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Luino (lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del Comune omonimo è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 6 e 7 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Varese, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la rampa 1ª, il porto *D* con la rampa 2ª, il pontile distinto dal numero mappale 3380 ed uno specchio d'acqua antistante alle particelle anzidette.

Essa è delimitata come segue:

Lato *A-B*, verso terra: dal limite verso lago della particella 4899; dalla piazza L. Sbarra; dal viale della Vittoria; dalla contrada del Porto; dalla piazza Vittorio Emanuele III comprendente le particelle 4903, 276 e 5607; dal limite verso lago della particella 3758; dal limite verso lago del piazzale II, delle particelle 4678, 1506 e 4902 in parte (per un tratto cioè di questa ultima particella il cui estremo è indicato in planimetria dal punto *B* situato sul proseguimento verso lago del confine tra la particella 5092 ed il piazzale C).

Lato *B-D*: da una linea determinata dalla prosecuzione verso lago per 150 m. dell'allineamento già descritto per l'individuazione del punto *B*.

Lato *A-E*: da un allineamento lungo m. 150 in prosecuzione verso lago del confine nord della particella 4899.

Lato *D-E*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1963
Registro n. 92 bilancio Trasporti, foglio n. 173

(8681)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1963.

Delimitazione della zona portuale interna di Maccagno Inferiore (lago Maggiore).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Maccagno Inferiore (lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Maccagno è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 4 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Varese, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 49 (pontile), il porto (*E*) e lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

A terra:

lato nord: dal limite verso lago delle particelle 43, 12 e 24; dal limite verso terra della particella 49; dal limite verso lago delle particelle 23 e 22; dal limite esterno della darsena 1ª; dal limite verso lago delle particelle 3, 1382, 6, 447, 1431 e 518;

lato est: dal limite verso lago di piazza della Riva; dal limite verso lago delle particelle 1205, 1436, 1204, 1196 e 1195 e da un tratto della strada per Luino; dal limite esterno delle particelle 1424 e 1355.

Lo specchio d'acqua è così delimitato:

a) da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 43 e 1471;

b) da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del lato sud della particella 1355;

c) dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *a*) e *b*) anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia. Milano e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 16 marzo 1963

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1963
Registro n. 92 bilancio Trasporti, foglio n. 175

(8683)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Delimitazione della zona portuale interna di Salò (lago di Garda).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Salò (lago di Garda), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Salò, è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali numeri 32 e 33 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: il pontile (*A*) della stazione lacuale, la banchina da (*B* a *C*), le scalette (*D*) ed (*E*), il molo (*F*), la passerella (*G*) e lo specchio d'acqua antistante il lungolago.

Essa è delimitata come segue:

A terra Lati ovest e nord:

dal limite esterno del lungolago a partire dal punto (*H*) della riva in corrispondenza della particella 4006 fino al punto (*C*) della riva in corrispondenza della particella 1745.

In lago ad est:

da un allineamento in prosecuzione verso lago del lato orientale della particella 1745 lungo m. 70 a partire dalla riva;

a sud: dalla congiungente il punto del lungolago corrispondente allo spigolo nord-est della particella 4006 con l'estremo verso lago dell'allineamento anzidetto.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1963
Registro n. 92 bilancio Trasporti, foglio n. 174

(8682)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari agli operai giornalieri assunti dal comune di Domodossola per lavori di carattere occasionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Domodossola in provincia di Novara, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari degli operai giornalieri assunti per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Domodossola per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiori a quindici giorni in un anno, è applicabile con le modalità dell'industria la tabella *A*), annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

p. *Il Ministro per l'interno*
BISORI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8647)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1963.

Determinazione del coefficiente di variazione previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 522;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1961, 13 giugno 1961, 13 luglio 1962, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 15 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 73; il 28 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 166; il 20 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 10 ed il decreto ministeriale 12 luglio 1963 in corso di registrazione, relativi alla costituzione del Comitato consultivo previsto dall'art. 3 della citata legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1961; 21 febbraio e 14 agosto 1962, 1° marzo e 6 giugno 1963, con i quali sono stati determinati i coefficienti di variazione rispettivamente validi fino al 28 febbraio, al 31 agosto 1962, al 28 febbraio, al 30 maggio ed al 31 agosto 1963;

Considerato che, ai fini del contributo che possa essere concesso ai cantieri per nuove costruzioni, in relazione agli stanziamenti delle citate leggi n. 301 e 318 ed agli impegni di spesa già assunti, occorre determinare il coefficiente di variazione del contributo per il semestre 1° ottobre 1963 e 28 febbraio 1964;

Considerato che il Comitato di cui all'art. 3 della citata legge n. 301, nella seduta del 25 luglio 1963 ha accertato che il volume di nuove costruzioni ordinate ai cantieri o da questi assunte in proprio nel periodo di dodici mesi che ha avuto inizio il 1° luglio 1962 è risultato complessivamente di 226.846 tonnellate di stazza lorda;

Considerato che la flessione nell'acquisizione di nuove costruzioni rilevata anche nel decreto ministeriale del 6 giugno 1963, in corso di registrazione, col quale il coefficiente di variazione è stato elevato dal valore di 0,75 al valore di 0,95 per il trimestre 1° giugno-31 agosto 1963, è tuttora in atto a causa della diminuzione dei prezzi delle costruzioni navali sul mercato internazionale e degli aumenti registrati in alcuni elementi che contribuiscono a formare i costi di costruzione;

Considerato che il Comitato sopracitato ha deliberato che venga applicato anche nel semestre 1° settembre 1963-28 febbraio 1964 il coefficiente 0,95;

Considerato che occorre assistere l'industria cantieristica con l'aiuto statale in un periodo particolarmente difficile ma in pari tempo stimolarla ad adottare le misure necessarie per ridurre i costi di costruzione e per adeguare la capacità produttiva alle possibilità di assorbimento del mercato e che il coefficiente 0,95 risponde agli scopi ed alle condizioni della legge n. 301;

Considerata la situazione degli stanziamenti di cui alle leggi n. 301 e n. 318 sopracitate;

Decreta:

Il coefficiente di variazione del contributo integrativo di cui all'art. 2, primo comma, della legge 31 marzo 1961 n. 301, per il semestre 1° settembre 1963-28 febbraio 1964 è uguale a 0,95.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1963

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1963
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 75. — PRIORA

(8644)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli » di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1962, con il quale veniva nominato, per un quadriennio, il Consiglio di amministrazione della Fondazione « Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli » istituita presso l'Accademia di belle arti e il Conservatorio di musica di Bologna;

Vista la lettera, in data 17 dicembre 1962, del maestro Guido Guerrini, con la quale il suddetto ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del predetto Consiglio di amministrazione, in qualità di rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del suddetto maestro Guido Guerrini;

Decreta:

Il maestro Augusto Cartoni è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione « Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », in sostituzione del maestro Guido Guerrini.

Roma, addì 14 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(8638)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1963.

Autorizzazione alla Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, con sede in Galatina (Lecce), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, con sede in Galatina (Lecce);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta

La Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, con sede in Galatina (Lecce), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Calimera, Cutrofiano, Galatina, Lequile, Salice Salentino e Trepuzzi, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca F.lli Vallone fu Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(8642)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1963.

Modifica dello statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1953 e successivamente modificato con proprio decreto 27 giugno 1960;

Vista la deliberazione adottata in data 30 aprile 1963 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

D'intesa con la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 7, 15 e 16 dello statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento.

Art. 7.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle medie e piccole imprese operanti nella zona di competenza territoriale, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione.

Il fido massimo concesso ad una singola impresa non può superare il 10 % del patrimonio dell'Istituto, salvo casi eccezionali per i quali intervenga un'autorizzazione dell'Organo di vigilanza.

L'Istituto può compiere altresì operazioni di riporto e anticipazione su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro.

Salvo diversa determinazione dell'Organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui: quindici anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito, a medio e lungo termine, che gli venissero affidate da successive disposizioni di legge o provvedimenti dello Stato o della Regione.

L'Istituto può inoltre, previa autorizzazione della vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale nelle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

L'Istituto può acquistare immobili per uso di propri uffici. Può inoltre acquistare e vendere beni mobili, nonchè immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal presidente, dal vice presidente, da dieci consiglieri.

Il presidente è nominato dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il vice presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale di intesa con il Ministro per il tesoro. Dei consiglieri, cinque sono nominati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; due dal Presidente della Giunta regionale e tre — uno per azienda — dalle tre aziende di credito partecipanti all'Istituto fin dalla sua costituzione.

Il Presidente della Giunta regionale procede alle nomine su delibera della Giunta stessa.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario, nel corso del quale scade il termine del mandato e successivamente sino a che entrino in carica i loro successori.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere per qualsiasi motivo, il partecipante; che lo aveva nominato, provvederà alla sua sostituzione e il nuovo consigliere rimarrà in carica per il periodo che sarebbe spettato al consigliere sostituito.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'Istituto, fatta eccezione per quanto espressamente riservato alla assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri della Giunta esecutiva;

b) delegare mansioni di carattere esecutivo ad aziende di credito partecipanti;

c) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

d) fissare i saggi d'interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

e) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta e firmata dal direttore, da allegarsi agli atti del Consiglio;

f) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

g) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e il saggio di interesse;

h) deliberare sulle transazioni, rinunce di crediti, ecc.;

i) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea;

l) deliberare su contratti di compravendita e di permuta di beni mobili ed immobili;

m) provvedere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto;

n) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

o) nominare il direttore e determinarne le condizioni di impiego;

p) su proposta del direttore, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile la assunzione alle dirette dipendenze dell'Istituto, fissandone i requisiti e le attribuzioni;

q) su proposta del direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

r) su proposta del direttore, e con il consenso delle aziende di credito partecipanti, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti delle aziende stesse.

Il Consiglio può demandare determinate attribuzioni, con le facoltà e le limitazioni che esso fisserà, alla Giunta esecutiva. Designerà altresì, su proposta del direttore, due funzionari dell'Istituto incaricati di sostituire il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

(8641)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Edilizia Sindacale Romana », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata in data 31 ottobre 1962 dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Società cooperativa « Edilizia Sindacale Romana », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Edilizia Sindacale Romana », con sede in Roma, costituita in data 20 maggio 1948 per rogito Mercantini, repertorio n. 19560, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e lo avv. Carlo Emanuele Pompei ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti in data 16 luglio 1963 è stato respinto il ricorso in via straordinaria prodotto il 7 ottobre 1959 dall'ex brigadiere nel Corpo AA.CC. Scotoni Luigi, avverso il provvedimento ministeriale con il quale gli è stata negata la concessione dell'indennità di missione.

(8653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 1963, registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 112, è stato respinto il ricorso straordinario 12 maggio 1958 del prof. Di Zopito Ugo, avverso la decisione ministeriale 4 febbraio 1958, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico del citato insegnante avverso la nomina per diciannove ore settimanali di matematica e fisica presso l'Istituto magistrale « B. Spaventa », di Città di Sant'Angelo, conferitagli dal provveditore agli studi di Pescara per l'anno scolastico 1957-58.

(8654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1963, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 67, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1961 dal sig. Giuseppe Palma, avverso il mancato riconoscimento di competenze economiche relative al servizio prestato alle dipendenze dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

(8652)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ditta autovie Giovanni Noli, con sede in Voghera (Pavia).

Con decreto 5 settembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Ditta autovie Giovanni Noli, con sede in Voghera (Pavia).

(8650)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società partenopea trasporti, con sede in Napoli.

Con decreto 5 settembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società partenopea trasporti, con sede in Napoli, addetto ai servizi di manutenzione degli automezzi dell'A.T.A.N. di Napoli.

(8649)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla I.N.A.C. - Imprese Napoletane Automobilistiche Concessione, con sede in Napoli, addetto ai servizi di manutenzione degli automezzi dell'A.T.A.M. di Napoli.

Con decreto 5 settembre 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla I.N.A.C. Imprese Napoletane Automobilistiche Concessione, con sede in Napoli, addetto ai servizi di manutenzione degli automezzi dell'A.T.A.M. di Napoli.

(8651)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Cinelli Volpe » fra dipendenti dell'Esercizio Romana Gas ed affini, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1963, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Cinelli Volpe » fra dipendenti dell'Esercizio Romana Gas ed affini, con sede in Roma, composto delle seguenti persone:

Manzi dott. Alfonso, presidente.

Levi dott. Giuseppe e Tomassetti Franco, membri.

(8648)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad una permuta con l'Amministrazione provinciale di Modena.

Con decreto n. 300.8/62662 del 18 settembre 1963, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a permutare, senza conguaglio, l'immobile di proprietà dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, sito in Modena, via I. Barozzi, della superficie di circa mq. 7062 contraddistinto in catasto sezione forese n. 97 mappale n. 15165-6022/*am* 15166-6022/95 6022/*ac* 12977 12977/*e* - 12977/*b* con sovrastante fabbricato di piani due di vani quarantaquattro, confinante a nord con canale Corlo, a sud con via I. Barozzi ad ovest con via S. Caula ad est con ragioni private, con i seguenti immobili di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Modena:

1) area di Modena di circa mq. 2527 in catasto sezione forese, foglio n. 111/125, mappale 6593/*a* con sovrastante fabbricato di piani due di vani quarantatre, fra i seguenti confini: a sud con via Don Minzoni, a nord con via Padova, a est con ragioni private, a ovest con ragioni private;

2) fabbricato di piani tre e vani ventidue costruito in Pavullo su area di proprietà dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia confinante ad est con la strada comunale di Torricella, a sud residue ragioni del Comune, a ovest viale Martire e a nord ragioni Ruggeri, Comune ed eredi Marchesa Anna Rocchetti, salvi, ecc.

(8655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 9 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,55	622,54	622,53	622,56	622,60	622,53	622,56	622,52	622,55	622,60
$ Can.	577,08	577,20	577,35	577,30	576,75	577,25	577,30	577,15	577,15	577,25
Fr. Sv.	144,27	144,28	144,275	144,275	144,30	144,28	144,28	144,28	144,28	144,30
Kr. D.	90,23	90,23	90,24	90,21	90,30	90,20	90,21	90,25	90,24	90,25
Kr. N.	87,01	87,01	87,035	87,03	87,02	87 —	87,02	87 —	87,01	87 —
Kr. Sv.	119,84	119,86	119,85	119,86	119,80	119,83	119,865	119,85	119,84	119,85
Fol.	172,82	172,93	172,95	172,925	172,80	173,05	172,92	172,80	172,88	172,85
Fr. B.	12,47	12,473	12,475	12,47125	12,47	12,45	12,472	12,45	12,47	12,475
Franco francese	127,04	126,98	127,02	127,01	127,05	127,02	127,01	127,02	127,01	127 —
Lst.	1741,90	1742,25	1742,40	1742,25	1742 —	1741,60	1742 —	1741,95	1741,97	1742,10
D.m. occ.	156,49	156,50	156,50	156,49	156,50	156,50	156,475	156,50	156,48	156,50
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,11	24,11	24,05	24,10	24,11	24,12	24,11	24,10
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,72	21,70	21,70	21,70	21,72	21,71	21,70

Media dei titoli del 9 ottobre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,325
Redimibile 3,50 % 1934	89,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,635
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	622,56
1 Dollaro canadese	577,30
1 Franco svizzero	144,277
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	119,862
1 Fiorino olandese	172,922
1 Franco belga	12,472
1 Franco francese	127,01
1 Lira sterlina	1742,125
1 Marco germanico	156,482
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,71

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 10 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,56	622,56	622,61	622,56	622,55	622,56	622,55	622,55	622,56	622,58
$ Can.	577,07	577,44	577,65	577,30	576,75	577,30	577,50	577,25	577,30	577,25
Fr. Sv.	144,26	144,285	144,305	144,275	144,25	144,28	144,275	144,28	144,27	144,30
Kr. D.	90,22	90,22	90,20	90,21	90,30	90,21	90,15	90,21	90,21	90,20
Kr. N.	87,02	87,02	87,02	87,03	87,02	87,02	86,9975	87 —	87,03	87,05
Kr Sv.	119,83	119,90	119,90	119,86	119,80	119,86	119,895	119,85	119,86	119,85
Fol.	172,83	172,98	172,92	172,925	172,80	172,92	172,865	172,87	172,92	172,90
Fr. B.	12,48	12,47	12,4725	12,47125	12,47	12,47	12,468	12,45	12,47	12,475
Franco francese	127,03	127,01	126,98	127,01	127,05	127,01	126,945	127,02	127,01	127 —
Lst	1741,91	1741,80	1742 —	1742,25	1741,75	1742,12	1741,80	1742,10	1742,25	1741,75
Dm. occ.	156,50	156,465	156,48	156,49	156,43	156,48	156,45	156,50	156,49	156,48
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,11	24,11	24,05	24,11	24,1075	24,12	24,11	24,10
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,72	21,70	21,71	21,70	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 10 ottobre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108.75
Redimibile 3,50 % 1934	89,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,85
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100.95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,55
1 Dollaro canadese	577,45
1 Franco svizzero	144,28
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	86,999
1 Corona svedese	119,897
1 Fiorino olandese	172,875
1 Franco belga	12.469
1 Franco francese	126,951
1 Lira sterlina	1741,80
1 Marco germanico	156,454
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari, colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Cassano, Corato, Grumo, Nola di Bari, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(8657)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Agrigento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Agrigento, colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Licata e Palma Montechiaro.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(8659)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 21 maggio 1962, con il quale il cav. rag. Vittorio Pagliucca venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dall'anzidetta carica;

Dispone:

Il dott. Alfonso Martinelli è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1963

Il Governatore: CARLI

(8559)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a sei posti di volontario nella carriera per l'Oriente

Le prove scritte per il concorso a sei posti di volontario nella carriera per l'Oriente, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1963, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri « Farnesina », ingresso ala sinistra lato viale Paolo Boselli, nelle sale di lettura della biblioteca al piano terreno, stanze T-267 e T-271, nei giorni di giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, lunedì 28 e martedì 29 ottobre 1963.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(8717)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, banditi ai sensi dell'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al sopracitato testo unico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono indetti i seguenti concorsi ai sensi dell'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Per la carriera di concetto del personale amministrativo contabile:

a) un concorso per titoli a numero quattrocentottanta posti di vice segretario;

b) un concorso per titoli ed esame a numero quattrocentottanta posti di vice segretario;

Per la carriera di concetto del personale tecnico:

c) un concorso per titoli a numero trecentosessantaquattro posti di vice segretario;

d) un concorso per titoli ed esame a numero trecentosessantaquattro posti di vice segretario.

Il numero dei posti per ciascuno dei predetti concorsi resta suscettibile di variazioni:

in aumento, per effetto degli inquadramenti e delle nomine di cui all'art. 43 ed all'art. 63, primo e secondo comma, della succitata legge n. 81 del 1963;

in diminuzione, in conseguenza degli inquadramenti e collocamenti previsti dagli articoli 49 e 50 della stessa legge n. 81.

Art. 2.

Personale ammissibile

L'ammissione ai concorsi per titoli previsti dal precedente art. 1 è riservata

a) agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto per la quale concorrono con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) agli impiegati della carriera esecutiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano, da almeno sei anni, lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto per la quale concorrono, siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente di stipendio 240.

L'ammissione ai concorsi per titoli ed esame di cui al precedente art. 1 è riservata agli impiegati delle carriere esecutive della predetta Azienda che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di 2ª classe o di aiuto contabile di 2ª classe o di operatore tecnico di 2ª classe. Può essere altresì ammesso agli anzidetti concorsi per titoli ed esame, purchè in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, il personale impiegatizio ed operaio, di ruolo e non di ruolo, nonchè il personale straordinario alle dipendenze della stessa Azienda alla data del 9 marzo 1963 ed in servizio almeno dal 31 dicembre 1962.

Art. 3.

Data del possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi ed esenzioni dal limite massimo di età

Tutti i requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 9 marzo 1963.

Per la partecipazione ai concorsi stessi si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Domande di ammissione — Dichiarazioni che esse debbono contenere — Titoli di merito — Adempimenti degli uffici

Le domande di ammissione ai concorsi previsti dal precedente art. 1, redatte su carta bollata da L. 200 indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direzione centrale del personale e degli affari generali, Ufficio concorsi e quiescenza, Roma, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Ufficio dal quale ciascun candidato dipende entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'ufficio di appartenenza;

il concorso al quale intende partecipare;

il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento del titolo stesso;

se e da quale data ritiene di espletare mansioni delle carriere di concetto ed a quale delle due carriere, del personale amministrativo contabile o del personale tecnico, tali mansioni sono proprie.

Il personale di ruolo dovrà dichiarare:

la carriera di appartenenza o la qualifica rivestita.

Il personale non di ruolo e quello straordinario dovrà invece dichiarare:

la posizione impiegatizia specificando la data di assunzione presso l'Azienda e se in servizio al 9 marzo 1963;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, indistintamente tutti i concorrenti dovranno inoltre elencare nella domanda ed alla stessa allegare tutti i titoli che si ritengono utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso. Ai titoli già prodotti il candidato potrà nella domanda fare esplicito riferimento indicando gli estremi della precedente presentazione.

I titoli stessi, allegati alla domanda o da prelevare dagli atti su espresso riferimento del candidato, potranno essere oggetto di valutazione solo se documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella postelegrafica.

Non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Per l'autenticità della firma apposta in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato, a cura dell'ufficio da cui il candidato dipende, un rapporto informativo da cui risulti la qualità e la durata del servizio reso, la natura delle mansioni disimpegnate ed il relativo giudizio di merito.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda vi apporrà, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà insieme con il rapporto informativo anzidetto al superiore Ispettorato o Direzione centrale.

Gli Ispettorati e le Direzioni centrali a loro volta, previo convalida del rapporto informativo, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, alla Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi e quiescenza, esprimendo il parere circa la ammissibilità di ciascun candidato al concorso al quale ha chiesto di partecipare.

Art. 5.

Ammissione ed esclusione dai concorsi - Convocazione prova esame - Documenti di riconoscimento

L'ammissione o la esclusione motivata dai concorsi sarà disposta con decreti ministeriali da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

L'avviso di presentazione alla prova di esame sarà dato ai singoli candidati ammessi ai concorsi per titoli ed esame almeno venti giorni prima della data in cui i medesimi dovranno sostenere l'esame stesso.

Gli anzidetti candidati dovranno presentarsi alla Commissione giudicatrice muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, libretto ferroviario, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sarà nominata con decreto ministeriale una Commissione giudicatrice presieduta da un impiegato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore ad ispettore generale e composta da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto secondario di 2° grado e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda stessa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Svolgerà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Art. 7.

Valutazione dei titoli - Prova di esame Idoneità

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli saranno trasmessi alle singole Commissioni giudicatrici i titoli allegati alle domande di ammissione ai concorsi, quelli ai quali i candidati hanno fatto espresso riferimento nelle domande stesse, nonchè i rapporti informativi previsti dall'art. 4 del presente decreto.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni. Queste, per i soli concorsi per titoli ed esame, disporranno al riguardo complessivamente di punti due e cinquanta centesimi.

L'esame, per quei concorsi ove è previsto, consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, secondo i programmi allegati al presente decreto: allegato *A* per la carriera amministrativo-contabile, allegato *B* per la carriera tecnica. La prova di esame non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sette punti su dieci.

Al termine di ogni seduta dedicata agli esami la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Per i concorsi per soli titoli, le Commissioni giudicatrici, nello stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, fisseranno altresì il punteggio minimo necessario per conseguire la idoneità.

Art. 8.

Titoli preferenziali

Gli elenchi dei candidati che avranno conseguito l'idoneità nei concorsi per soli titoli o che avranno superato la prova di esame nei concorsi per titoli ed esame saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della relativa data di pubblicazione sarà data preventiva individuale partecipazione scritta agli interessati.

I candidati suddetti, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data indicata nel comma precedente, dovranno presentare all'ufficio dal quale dipendono i documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra ed i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo documento di concessione della promozione o del brevetto;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la prescritta attestazione di prigionia oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle nubili o vedove dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani di guerra un certificato rilasciato dal competente Comitato della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*) intestato al nome del padre, ovvero un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione postelegrafica.

Qualora si tratti di documenti già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli interessati potranno limitarsi ad indicare, con apposita dichiarazione in carta semplice presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicati, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda.

Art. 9.

Graduatoria di merito

Le graduatorie di merito, singole per ciascun concorso, verranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, cioè del punteggio totale conseguito per i titoli, maggiorato, per i concorsi per i titoli ed esame, del punteggio conseguito nella prova di esame.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Le anzidette graduatorie saranno approvate con decreti ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documenti di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 sarà pubblicato apposito elenco sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, in relazione al rapporto fra il numero degli utilmente collocati e il numero dei posti messi a concorso, la pubblicazione di cui al comma precedente potrà essere omessa e, per gli effetti di cui al successivo comma, si terrà conto della pubblicazione prevista dal precedente art. 8.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data della pubblicazione prevista dal primo comma o da quella richiamata dal secondo comma del presente articolo, i concorrenti compresi nell'uno o nell'altro degli elenchi dovranno presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono i prescritti documenti di rito; della pubblicazione nonchè degli effetti alla stessa conseguenti, i candidati riceveranno preventivamente individuale partecipazione scritta.

Il personale di ruolo dovrà produrre come documento di rito:

a) originale diploma del titolo di studio di cui all'art. 2 o copia autentica o documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Il personale non di ruolo e straordinario dovrà invece produrre come documenti di rito, oltre al titolo di cui al punto *a*);

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita. Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

d) certificato rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del quale risulti che il candidato è idoneo al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego cui si riferisce il concorso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualifica; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere *rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di* residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

1) copia del foglio matricolare rilasciato dal Distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

2) certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Tutti gli anzidetti documenti debbono essere rilasciati in bollo. In particolare quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione degli atti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

Il riferimento a documenti comunque già prodotti nella forma richiesta e purchè non scaduti di efficacia dovrà essere fatto con dichiarazione in carta semplice indicante gli estremi della precedente presentazione all'Azienda, nonchè la natura dei documenti stessi.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione postelegrafica.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire, in luogo dei certificati di cui alle precedenti lettere *c*), *f*) e *g*) un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 11.

Nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi saranno nominati alla qualifica di vice segretario delle carriere di concetto a far tempo dal 9 marzo 1963, data di entrata in vigore della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

I posti relativi ai concorsi per titoli saranno conferiti nella misura di tre quinti al solo personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del presente decreto e nella misura di due quinti al solo personale di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

L'inserimento in ruolo per ciascuna delle due carriere di concetto avverrà secondo il seguente ordine:

vincitori del concorso per titoli;

vincitori del concorso per titoli ed esami.

Ai nominati verrà attribuita, contestualmente alla nomina in ruolo, l'anzianità convenzionale prevista dal quinto e sesto comma dell'art. 64 della citata legge n. 81 del 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Registro n. 33 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 223. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso per titoli ed esame per la carriera di concetto del personale amministrativo contabile

a) Ordinamento dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Ordinamento ed attribuzioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

b) Soggetti del diritto amministrativo - Atti e prestazioni amministrativi con particolare riguardo a quelli di più larga applicazione in materia di servizi telefonici - Rapporto di pubblico impiego - Responsabilità amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Servitù pubbliche.

c) Nozioni di legislazione telefonica - Assetto del servizio telefonico nazionale - Piano regolatore telefonico.

d) Contabilità generale dello Stato - Particolare disciplina contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nello ambito della stessa contabilità generale.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso per titoli ed esame per la carriera di concetto del personale tecnico

a) Ordinamento dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Ordinamento ed attribuzioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

b) Cenni sulla costituzione della rete telefonica nazionale. Nozioni di elettrotecnica con particolare riguardo alle caratteristiche elettriche delle linee di trasmissione in cavi e ponti radio e cenni sulle linee aeree.

c) Nozioni sul funzionamento degli impianti tecnici, delle apparecchiature telefoniche di trasmissione, di commutazione e di energia in uso sulla rete telefonica nazionale.

Misure ricorrenti nell'esercizio e nella manutenzione delle reti e degli impianti.

d) Contabilità speciale sui materiali e impianti della rete telefonica nazionale - Diritti, doveri, incompatibiltà e responsabilità dei pubblici impiegati.

Cenni sul piano regolatore nazionale.

Cenni sulle convenizoni con le Società telefoniche concessionarie.

e) Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO C

Schema di domanda per il personale di ruolo (da redigere su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi e quiescenza. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . ., in servizio presso . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli / titoli ed esami a n. . . . . posti di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo contabile / tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

A tal fine dichiara:

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . .;

che dal . . . . svolge mansioni che ritiene siano proprie della carriera di concetto amministrativo contabile / tecnico per la quale chiede di concorrere;

che al 9 marzo 1963 faceva parte della carriera esecutiva / ausiliaria con la qualifica di . . . .

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice allega alla presente i seguenti titoli: . . . . e fa riferimento ai seguenti titoli già presentati all'Azienda nella forma prescritta per garantirne la autenticità (1): . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1) Per i titoli ai quali si fa riferimento indicare gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

N. B. — La firma apposta in calce deve essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza, il quale dovrà anche attestare la data di presentazione della domanda.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO D

Schema di domanda per il personale non di ruolo e straordinario (da redigere in carta bollata da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Ufficio concorsi e quiescenza. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . ., in servizio presso . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a n. . . . . posti di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo contabile / tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

A tal fine dichiara:

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . .;

che dal . . . . svolge mansioni che ritiene siano proprie della carriera di concetto amministrativo contabile / tecnico per la quale chiede di concorrere;

di essere impiegato non di ruolo di . . . . categoria / . . . . straordinario presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ove è stato assunto nella predetta qualità / in qualità di . . . il . . . .;

che al 9 marzo 1963 era in servizio presso l'Azienda stessa;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di aver adempiuto agli obblighi militari di leva (3);

di non aver reso altri servizi presso pubbliche Amministrazioni (4).

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice allega alla presente i seguenti titoli: . . . . e fa riferimento ai seguenti titoli già presentati all'Azienda nella forma prescritta per garantirne la autenticità (5) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella pubblica Amministrazione di . . . . in qualità d'impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto d'impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . .

(5) Per i titoli ai quali si fa riferimento indicare gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

N. B. — La firma apposta in calce deve essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza, il quale dovrà anche attestare la data di presentazione della domanda.

(8324)

Il Ministro: RUSSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di diciannove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile sono attualmente disponibili diciannove posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di diciannove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Art. 2.

Dei diciannove posti messi a concorso, due sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli indicati;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, vanno intestate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, e devono essere presentate o fatte pervenire, tramite la Prefettura della Provincia in cui la candidata risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, devono presentare o far pervenire le domande, nel termine suddetto, rispettivamene tramite il Commissariato generale del Governo di Trieste, il Commissariato del Governo di Trento e la Questura di Aosta.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda d'ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi altresì espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere in tedesco tutte le prove d'esame.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o del direttore dello Stabilimento presso il quale prestano servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di tre prove scritte ed una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

4) diritto del lavoro;

5) elementi di diritto internazionale pubblico;

6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai due posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta ed orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 8 del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tale fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per cause di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre; oppure un certificato in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione modello 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le mutilate ed invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 200;

d) certificato in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato in carta da bollo da L. 200, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto previsto dall'art. 3, lettera *E*).

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 21.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini stabiliti, rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nella sede in cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

Alle vice ispettrici è corrisposta, ridotta di 1/3, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1963
Registro n. 27 Interno, foglio n. 41. — DI STEFANO

ALLEGATO

(Modello della domanda in
carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale. — ROMA

La sottoscritta . . . .
nata il . . . . a . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di diciannove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana;
2) di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di . . . .;
3) di non avere riportato condanne penali;
4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . .;
5) di essere nubile (o vedova);
6) di voler sostenere la prova di lingua . . . .;
7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Con osservanza.

. . . . addì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Indirizzo: . . . .

N.B. — *A*) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

(8417)

Concorso per esami per il conferimento di centoottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili centoottantanove posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centoottantanove posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Art. 2.

Dei centoottantanove posti messi a concorso, otto sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A)* e *B)*, saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di II grado. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello indicato;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C)* del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, vanno intestate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, e devono essere presentate o fatte pervenire tramite la Prefettura della Provincia in cui la candidata risiede entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, devono presentare o far pervenire le domande nel termine suddetto, rispettivamente, tramite il Commissariato generale del Governo di Trieste, il Commissariato del Governo di Trento e la Questura d'Aosta.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B)* del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi altresì espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderano concorrere anche agli otto posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere in tedesco tutte le prove d'esame.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante.

Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o del direttore dello Stabilimento presso il quale prestano servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale: *a*) storia politica d'Italia dal 1815; *b*) geografia politica;

2) nozioni di diritto penale;

3) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6) legislazione speciale amministrativa, in materia di pubblica sicurezza e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sulla organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco o spagnolo.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2); quella orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono agli otto posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere agli otto posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta ed orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 7 del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate, che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria della pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le mutilate ed invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo di preferenza in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

d) certificato in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato in carta da bollo da L. 200, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto previsto dall'art. 3, lettera *E*).

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 21.

Le domande o i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini stabiliti rispettivamente dai precedenti articoli 6 e 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nella sede in cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe è corrisposta, ridotta di due terzi, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con coefficiente di trattamento economico 229.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1963
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 42. — DI STEFANO

ALLEGATO

(Modello della domanda
in carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

La sottoscritta . . . nata il . . .
a e residente in chiedo
di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferi-

mento di centottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di .

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . ;

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua :

7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Con osservanza

addì . . . . .

Firma

. . . . .

Autentica della firma

. .

Indirizzo:

N.B. — *A*) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con qualifica di archivista o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state e si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

(8418)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Agrigento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Agrigento, indetto con decreto ministeriale in data 5 giugno 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Agrigento nell'ordine appresso indicato:

1. Salvati dott. Arnaldo . . punti 84,86 su 132
2. Veneroso dott. Giuseppe . . » 78,77 »
3. Cappello dott. Agostino . . . » 74,18 »
4. Mangano dott. Gaetano . . . » 73,81 »
5. Quadri dott. Luigi . . . » 73,13 »
6. Aiello dott. Salvatore . . » 71,63 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(8699)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 16-30 giugno 1963, pubblica il decreto ministeriale 22 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 41, che approva le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1961.

(8700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione.

Esso è riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei Conservatori di musica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dagli aspiranti e redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione III, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) relazione illustrativa documentata dell'attività amministrativa e musicale svolta e della carriera percorsa dal candidato, in cinque esemplari firmati;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio del Ministero, di data non anteriore a quella del presente decreto;

3) titoli di studio, scientifici, didattici ed artistici, lavori, pubblicazioni e ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

4) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti o dattiloscritti.

Alla domanda dovrà essere allegato, in cinque copie, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta come segue:

un professore di università, un funzionario di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tre esperti in materia musicale a scelta del Ministro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti, nonchè il minimo punteggio costituente titolo per l'assunzione.

Art. 6.

Nella graduatoria di merito, da approvare con decreto ministeriale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, oltre il vincitore, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere dichiarati vincitori o nominati in surroga del vincitore decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1963
Registro n. 57, foglio n. 143

(8298)

Concorso per esami e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (Rettifica).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 60, foglio n. 130, con il quale veniva indetto un concorso per esami e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che, all'art. 8 del predetto bando di concorso è prevista la determinazione della votazione complessiva di ciascun candidato in base alla media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale, senza far menzione erroneamente del voto conseguito nella valutazione dei titoli;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 8 del bando di concorso indicato nelle premesse deve intendersi rettificato come segue:

« La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del voto conseguito nella valutazione dei titoli ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Registro n. 65, foglio n. 308

(8701)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quattordici posti di « assistente » del ruolo sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

In relazione al precitato bando di concorso indetto dallo Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962, si rende noto che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Istituto, viale Regina Elena n. 287-b, il giorno 28 ottobre 1963 e seguenti, alle ore 8,30.

(8718)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del padiglione alloggiamento e servizi, annesso alla Caserma « Bausan » della guardia di finanza in Gaeta (Latina).

IL PROVVEDITORE

Vista la legge 1º novembre 1957, n. 1058;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 4944 in data 29 novembre 1960 (registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1960, al registro n. 63 Lavori pubblici, foglio n. 59), con il quale è stata stanziata la somma di L. 2.256.400 per l'esecuzione di opere di abbellimento destinate alla decorazione del padiglione alloggiamento e servizi annesso alla Caserma « Bausan » della guardia di finanza in Gaeta;

Ritenuto che, con decreto ministeriale n. 3037 del 30 luglio 1962, è stato delegato questo Provveditorato regionale alle opere pubbliche a bandire il concorso nazionale e ad adottare i provvedimenti conseguenziali per lo affidamento e l'esecuzione delle suddette opere di abbellimento;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da eseguire nel padiglione alloggiamenti e servizi annesso alla Caserma « Bausan » della guardia di finanza in Gaeta.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1963

Il Provveditore: MANFREDONIA

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici, addì 30 agosto 1963, registro n. 2 Provveditorato alle opere pubbliche, foglio n. 288.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione del padiglione alloggiamento e servizi annesso alla Caserma « Bausan » della guardia di finanza in Gaeta.

L'opera da eseguire si riferisce ad un bassorilievo da collocare in uno degli ingressi della Caserma.

Descrizione dell'opera:

Bassorilievo in marmo delle dimensioni di m. 3,00 x 2,70 x 0,12 il cui soggetto deve rappresentare in sintesi il seguente fatto d'arme: «La motovedetta guardia di finanza «Spanedda» in servizio scorta e protezione di un convoglio, attacca a cannonate un sommergibile nemico che era riuscito a silurare una delle navi del convoglio e lo costringe ad immergersi e a desistere da ulteriori azioni. Coadiuvata poi da altra motovedetta, «la Attanasi», di scorta ad altro convoglio vicino, riesce a porre in salvo i naufraghi della petroliera silurata».

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5.

E' richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di m. 1.00 x 0,90.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Il bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: «Concorso per la ideazione dell'opera di arte destinata alla decorazione del padiglione alloggiamenti e servizi annesso alla Caserma «Bausan» della guardia di finanza di Gaeta».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 300 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesto all'ufficio del Genio civile di Latina.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, via Monzambano n. 10, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che al primo posto figurerà l'elaborato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8 il compenso di L. 2.250.000.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui potrà essere richiesta copia all'ufficio del Genio civile di Latina, direttamente o a mezzzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copia degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi all'ambiente nel quale l'opera dovrà essere collocata.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8721)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 29 settembre 1963).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle Soprintendenze dalle antichità e belle arti, n. 37 (trentasette) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere diposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del-

l'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(8673)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1963, n. 435, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Alano di Piave - Auronzo - Lozzo di Cadore - San Gregorio nelle Alpi - San Pietro di Cadore - Zoldo Alto, vacanti di titolare al 30 novembre 1962,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti ai concorso di cui alla premessa.

A fianco di ciascun nominativo vengono indicati la media del punteggio conseguito nelle prove d'esame, i punti assegnati nel giudizio dei titoli ed il totale del punteggio ottenuto.

1. Rossi Gabriele	punti	53,662	su 100
2. Soldà Gaetano Vittorio	»	53,359	»
3. Zambelli Franz Paolo	»	53,311	»
4. Costa Alcide Gian Giorgio	»	52,918	»
5. Fajetti Gherardo	»	52,073	»
6. Ripoli Renzo	»	50,961	»
7. Zambelli Sergio	»	48,973	»
8. De Prà Eligio	»	46,288	»
9. De Franceschi Giovanni	»	45,243	»
10. Antoniol Tarcisio Orlando	»	45,204	»
11. Dovigo Luigi	»	44,890	»
12. Ambrosi Sacconi Luigi	»	44,646	»
13. Rapisarda Giuseppe	»	42,529	»
14. Fincato Giancarlo	»	42,000	»
15. Zandonella Guido	»	41,000	»
16. Manaresi Antonio	»	39,784	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quelli della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 1° ottobre 1963

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1963, n. 435, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Alano di Piave - Auronzo - Lozzo di Cadore - San Gregorio nelle Alpi - San Pietro di Cadore e Zoldo Alto, vacanti di titolare al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto 1° ottobre 1963, n. 2655, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi vacanti messe a concorso indicate dai candidati nelle domande di partecipazione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno di essi indicate:

1) Rossi Gabriele, nato a Feltre il 29 novembre 1927, residente a Belluno, via Doglioni 8: Auronzo;

2) Soldà Gaetano Vittorio, nato a Pavia di Udine il 18 luglio 1925, residente in Alano di Piave: Alano di Piave;

3) Zambelli Franz Paolo, nato a Comelico Superiore il 28 giugno 1929, residente a San Pietro di Cadore: San Pietro di Cadore;

4) Costa Alcide Gian Giorgio, nato a Masi (Padova) il 20 gennaio 1925, residente a Cibiana, via Masariè 86-A: Lozzo di Cadore;

5) Fajeti Gherardo, nato a Reggio Emilia, il 13 ottobre 1929, residente a Falcade: San Gregorio nelle Alpi;

6) Ripoli Renzo, nato a Pisa, il 20 giugno 1920, residente a Comelico Superiore-Dosoledo: Zoldo Alto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quelli della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 1° ottobre 1963

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8670)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.